

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
(provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER
PUBBLICITA' STRADALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 01/07/2013 n. 29
Modificato con delibera del Consiglio Comunale del 26/11/2016 n. 48

INDICE

Capo I – Norme generali

Art. 1: oggetto del Regolamento	pag.	3
Art. 2: definizioni	“	3
Art. 3: altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione	“	3

Capo II – Pubblicità fissa

Art. 4: domanda di autorizzazione	pag.	4
Art. 5: istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	“	5
Art. 6: determinazione e visibilità degli impianti dalle strade	“	6
Art. 7: collocazione – ubicazione – distanze	“	6
Art. 8: collocazione in zone speciali	“	7
Art. 9: dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	“	8
Art. 10: caratteristiche	“	8
Art. 11: mezzi pubblicitari abbinati a servizi	“	10
Art. 12: mezzi pubblicitari a messaggio variabile	“	10
Art. 13: mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio	“	10

Capo III – Pubblicità temporanea

Art. 14: definizione di pubblicità temporanea	pag.	11
Art. 15: autorizzazione per pubblicità temporanea	“	12
Art. 16: limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea	“	12
Art. 17: divieto di volantinaggio	“	14

Capo IV – Norme finali

Art. 18: obblighi – vigilanza – sanzioni	pag.	15
Art. 19: norme finali e transitorie	“	15

Capo I – Norme Generali

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.
3. nel prosieguo, con il termine "regolamento" si fa riferimento al presente atto, con il termine "codice" si intende il vigente Codice della Strada (D.L.vo 285/92), con il termine "regolamento del c.d.s." si fa riferimento al D.P.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per le definizioni dei vari manufatti destinati alla pubblicità si rimanda interamente a quelle indicate nell'art. 47 del vigente regolamento del c.d.s.
2. Sono altresì definiti "Impianti" pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate (come pali, pennoni ecc...), finalizzate alla messa in opera di "Striscioni", "Locandine", "Stendardi" o "Bandiere".
3. Per pubblicità permanente si intende quella di durata superiore ad un anno.

Art. 3

(Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione)

1. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Costituiscono forme particolari di pubblicità:
 - a) la pubblicità temporanea, compresa quella sui cantieri edili che non sia obbligatoria per legge;
 - b) la pubblicità fonica o sonora;
 - c) l'attività di volantinaggio e similari;
 - d) la pubblicità sanitaria.

Capo II – Pubblicità Permanente

Art. 4

(Domanda di autorizzazione)

1. Chiunque intenda installare permanentemente, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in bollo, utilizzando l'apposita

modulistica predisposta dagli uffici, nella quale verranno riportate le complete generalità del richiedente ed allegata in triplice copia la relativa documentazione tecnica prevista dagli artt. 23 e 27 del Codice della Strada e dall'art. 53 del regolamento di esecuzione ed attuazione e quelli eventualmente necessari alla specifica istanza.

3. Alla sopraccitata domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento comprovante il pagamento dei relativi diritti di segreteria.

4. In caso di richiesta di installazione di pubblicità permanente nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli paesaggistico-ambientali occorre la specifica autorizzazione ambientale da richiedere direttamente all'Ufficio Urbanistica.

5. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne o altri impianti multipli, ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze tra loro. In tali casi, tuttavia, si rilascerà l'autorizzazione per ogni singolo impianto.

L'autorizzazione all'installazione di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale;
- c) procuratore speciale (*deve essere allegato l'incarico*);

6. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Autostrade, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovranno essere richiesti dagli interessati ed acquisiti agli atti.

7. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali salvo quelle che costituiscono comunque una forma di pubblicità.

8. L'insegna d'esercizio, per essere considerata tale, deve essere installata in fregio all'edificio sede dell'attività pubblicizzata, oppure su terreno a servizio esclusivo della stessa e può essere rilasciata per una sola insegna d'esercizio (sia essa su fabbricato che su terreno).

Quanto stabilito nel presente comma non si applica alle attività di sala da gioco e sale scommesse, poiché regolamentato dall'art. 8-Bis, comma 2, del presente regolamento.

Art. 5

(Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione)

1. L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica e, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, al rilascio dell'autorizzazione o al diniego motivato, tale termine è sospeso in caso di domande incomplete che il richiedente è tenuto ad integrare.

2. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 9 del regolamento del c.d.s. e può essere in formato elettronico;

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per i diritti di segreteria e prima del ritiro dell'autorizzazione dovrà consegnare una marca da bollo da applicare sull'autorizzazione stessa.

5. Ricorrendone il caso, le strutture che costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro

dell'autorizzazione;

6. Per gli impianti pubblicitari luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

6. L'autorizzazione ha validità di tre anni, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del regolamento del c.d.s. ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del codice.

7. Il rinnovo dell'autorizzazione, senza che intervenga alcuna modifica del mezzo pubblicitario, è automatico per quelle che sono state rilasciate quali insegne d'esercizio. Per tutte le altre è necessaria un'istanza di rinnovo al Comune che contenga la dichiarazione, nelle forme dell'autocertificazione, di conferma delle caratteristiche dell'impianto già documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione integrate dal necessario nulla-osta dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal comune e dell'immobile sul quale è installato il mezzo.

8. La pubblicità per la quale la relativa autorizzazione è scaduta e per la quale non viene richiesto il rinnovo, deve essere rimossa a cura del soggetto autorizzato in solido con il proprietario od avente diritto sull'immobile o terreno ove è installata, entro il termine previsto dalla diffida emessa ai sensi dell'art. 23 del Codice.

Art. 6

(Definizioni rispetto alla visibilità degli impianti dalle strade)

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando l'installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale o, comunque, entro le fasce pertinenza o di rispetto della stessa.

2. Si definisce "in vista dalla strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento del c.d.s.; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni o d'insieme contenuto nel mezzo pubblicitario.

3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:

- a) impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
- b) impianti luminosi (*sempre*);
- c) cartelli o altri mezzi pubblicitari in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario;

4. Per parallelismo si deve intendere il posizionamento del mezzo pubblicitario parallelamente alla linea di mezz'isola anche se questa non è presente.

Art. 7

(Collocazione – Ubicazione – Distanze)

1. All'interno del centro abitato così come delimitato dalla prevista segnaletica stradale ed ove vige il limite di velocità non temporaneo, uguale od inferiore ai 50 Km/h, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del regolamento del c.d.s., purché:

- a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento c.d.s., a distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
- b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati,

ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

c) vengano osservate le seguenti distanze minime e fatto salvo lo spazio di avvistamento della segnaletica stradale previsto dall'art. 79 comma 3 del regolamento del c.d.s.:

- mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e/o di prescrizione,
- mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
- mt. 10 dopo i segnali di indicazioni;
- mt. 15 prima delle intersezioni;
- mt. 10 dopo le intersezioni;
- mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);
- mt. 15 dagli impianti semaforici;
- mt. 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

2. Le distanze di cui sopra non si applicano alle insegna di esercizio installate parallelamente al senso di marcia in aderenza ai fabbricati se non contrastano con quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 del codice.

3. Le distanze di cui al comma 1 non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a mt. 15.

4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del codice, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione e fatti salvi i diritti di terzi; in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, per le rispettive competenze, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni rilasciate dagli stessi uffici.

5. Al fine della riduzione e contenimento del numero degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente Regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi, anche di più attività, fatto salvo l'art. 23 comma 1 del codice.

6. Gli impianti multipli di preinsegne, fino a 10 su unico sostegno, potranno essere autorizzati anche se collocati in corrispondenza di intersezioni, purché non creino pericolo e difficoltà per la circolazione e non compromettano la leggibilità dell'altra segnaletica stradale obbligatoria, a condizione che le preinsegne siano conformi alla definizione dell'art. 47 comma 2 del regolamento c.d.s., ed ogni singola preinsegna abbia dimensione non superiore a m. 1 x m. 0,20.

Art. 8

(Collocazione in zone speciali)

1. ai soli fini del presente regolamento, sono considerate "zone speciali" le seguenti aree:

- a) Zone Artigianali/Commerciali;
- b) Zone di particolare interesse.

2. Dette zone dovranno risultare individuate con atto della giunta comunale e per esse valgono le seguenti prescrizioni:

2.1) Zone artigianali e Commerciali

- potranno essere consentiti, su apposita richiesta, impianti e mezzi anche in deroga al

presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, sempre ch  siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

2.2) Zone di particolare interesse

- dette zone potranno essere individuate ove, per motivate ragioni di interesse pubblico, potranno essere imposti limiti di carattere generale pi  restrittivi di quelli previsti dal presente Regolamento, sempre ch  siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, a meno di m. 1,5 dai bordi esterni dei marciapiedi e sui cigli stradali,   vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.

Art. 8-Bis

(Pubblicit  giochi con vincite in denaro, sale da gioco e sale scommesse)

1. Al fine di contrastare in maniera sempre pi  efficace il fenomeno della dipendenza dalla pratica del gioco "ludopatia", oltre a quanto gi  previsto dal Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 "Decreto Balduzzi" e riportato nella Legge regionale Veneto 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilit  regionale per l'esercizio 2015", su tutto il territorio comunale   vietata qualsiasi forma di pubblicit  lungo le strade o in vista di esse relativa al gioco con vincite in denaro, all'apertura e all'esercizio di sale da gioco (art. 86 T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 773), all'apertura e all'esercizio di sale scommesse (art. 88 T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 773) e di attrazione.

Le disposizioni del presente comma sono applicabili anche alla pubblicit  temporanea, cos  come definita e disciplinata al Capo III del presente regolamento.

2. Esternamente allo stabile ove viene svolta una o pi  delle attivit  elencate nel precedente comma, pu  essere installata una sola ed unica insegna di esercizio che, a differenza di quanto stabilito all'art. 4, comma 8 del presente regolamento, per poter essere autorizzata dovr  inderogabilmente possedere i seguenti requisiti:

- **contenere al massimo i seguenti dati: ragione sociale della ditta, insegna, logo, eventuali recapiti e tipo di attivit  svolta come: *sala giochi e/o sala scommesse*, a seconda della/e autorizzazione/i rilasciata/e;**
- **posta esclusivamente in aderenza alla facciata dell'edificio, parallela alla strada, monofacciale e non luminosa.**

Art. 9

(Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati)

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del regolamento c.d.s. si osservano le dimensioni massime stabilite dal presente articolo:

- a) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
 - da mt. 0.00 a mt. 5.00: metri quadrati 6 (sei);
 - da mt. 5.01 a mt. 10.00: metri quadrati 10.00 (dieci);
 - oltre mt. 10.00: metri quadrati 20 (venti).
- b) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
 - da mt. 1.50 a mt. 5.00: metri quadrati 6 (sei);

oltre mt. 5.00: metri quadrati 10.00 (dieci).

2. Qualora le insegne di esercizio siano poste parallelamente al senso di marcia e la superficie della facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq. la dimensione dell'insegna di esercizio potrà essere incrementata nella misura del 10% della superficie della facciata che supera i 100 mq, tale possibilità è esclusa per gli edifici che ospitano più attività.

3. Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1 purché si ottenga un effettivo contenimento dell'affollamento pubblicitario.

Art. 10 (Caratteristiche)

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del regolamento del c.d.s. e ss.mm. e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, secondo il prudente apprezzamento degli uffici competenti, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari che siano rifrangenti, anche solo parzialmente, e quelli luminosi che abbiano un livello equivalente superiore a 150 candele per mq. o che comunque possano produrre abbagliamento; inoltre non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale per ubicazione o colori utilizzati.

3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati quei messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge, di regolamento o che rechino vilipendio ai comuni sentimenti religiosi.

4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del codice deve essere apposta visibile dalla strada una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del regolamento del c.d.s., sulla quale sono riportati i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione (*ove ciò non sia possibile si possono identificare le coordinate geografiche*);

e) data di scadenza.

5. Sui mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati. Sono escluse dall'applicazione della targhetta le insegne poste in aderenza ai fabbricati per le quali tale formalità non sia tecnicamente possibile.

Art. 11
(Mezzi pubblicitari abbinati a servizi)

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, archetti parapetonali, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dagli artt. 7 e 9 del presente Regolamento purché gli stessi non siano luminosi, riflettenti e siano impiegati colori tenui.
2. E' vietata la collocazione di messaggi pubblicitari nei servizi situati in corrispondenza delle intersezioni ad eccezione degli archetti parapetonali che non ostacolino la mobilità per gli utenti deboli della strada.

Art. 12
(Mezzi pubblicitari a messaggio variabile)

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 51 del regolamento del c.d.s. e ss.mm., si applicano agli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche se situati nel centro abitato.

Art. 13
(Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio)

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento del c.d.s. si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.
2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b) purché oltre la linea di margine della carreggiata e comunque in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e nel rispetto dell'art. 23 comma 1 del codice.

Capo III – Pubblicità temporanea

Art. 14
(Definizione di pubblicità temporanea)

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 regolamento del c.d.s., di seguito esemplificativamente indicati:
 - a) striscione;
 - b) locandina;
 - c) stendardo o bandiera;
 - d) segno orizzontale reclamistico;
 - e) pubblicità fonica o sonora;
 - f) qualsiasi altra forma con qualunque altro supporto utilizzato.
2. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del regolamento del c.d.s.
3. L'installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è

disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del regolamento del c.d.s., ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che potrà essere inferiore a m. 8.00.

4. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dalle vigenti norme contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nell'articolo 9 del regolamento, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale.

5. Sulla recinzione o parti esterne dei cantieri edili di cui al comma precedente, è ammessa l'esposizione della pubblicità relativa alle ditte che ivi effettuano i lavori, solo una per ditta su singola direttrice, in deroga alle distanze minime se questa è esposta parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed a patto che la singola superficie non superi i 2 mq, mentre è sempre vietata sulla corrispondenza delle intersezioni ed a meno di m. 5,00 dalle stesse.

6. Nei casi previsti dal precedente comma 5, fatto salvo il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, non è necessario munirsi dell'autorizzazione a patto che si rispettino i limiti e le prescrizioni ivi stabilite e si invii all'ufficio competente copia della quietanza di pagamento della tassa di pubblicità.

7. Nei casi previsti dal comma 5 ogni pubblicità dovrà essere rimossa entro il termine di comunicazione di fine lavori. La pubblicità esposta dopo tale termine sarà a tutti gli effetti considerata abusiva e quindi soggetta a sanzione.

Art. 15

(Autorizzazione per la pubblicità temporanea)

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento del c.d.s.

2. La domanda in bollo dovrà essere presentata almeno 10 giorni lavorativi prima del previsto posizionamento e deve essere corredata da documentazione tecnica prevista dagli artt. 23 e 27 del Codice della Strada e dall'art. 53 del regolamento di esecuzione ed attuazione e quelli eventualmente necessari alla specifica istanza:

a) planimetria con indicazione del sito;

b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;

c) bozzetto e dimensioni;

d) dichiarazione, con assunzione di responsabilità, per la stabilità necessaria rispetto al tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.

3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Fatti salvi i diritti di terzi, per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di segreteria.

5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore lavorative successive alla scadenza del periodo autorizzato, ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del regolamento c.d.s., dopo tale termine la pubblicità sarà a tutti gli effetti considerata abusiva e quindi soggetta a sanzione.

6. La domanda per l'effettuazione della pubblicità fonica deve riportare, oltre ai dati del richiedente, il testo del messaggio trasmesso.

7. E' vietata la pubblicità fonica per l'esercizio del commercio itinerante senza la preventiva autorizzazione.

Art. 16

(Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea)

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
 - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o pregiudichi la sicurezza stradale;
 - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc... mentre è ammessa sulle recinzioni, fatta salva la sicurezza della circolazione stradale.
2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con i mezzi di cui all'art. 14 comma 1 può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 5.
3. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 14 comma 4 può avere una durata massima di un anno e potrà essere rinnovata, per una sola volta, con la semplice esibizione all'ufficio preposto della ricevuta del versamento relativo all'imposta dovuta per il successivo periodo.
3. L'intensità sonora del messaggio pubblicitario fonico non dovrà superare le norme previste in materia di inquinamento acustico vigenti e, comunque, essa è vietata nei pressi dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado, nonché nei pressi delle case di cura e riposo. Ai soli fini del regolamento, si quantifica in 100 metri la distanza minima in linea d'aria da osservare dai predetti siti entro la quale la pubblicità sonora è vietata.
4. La pubblicità sonora sul territorio comunale è permessa nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30. La fonte sonora che emette il messaggio non può rimanere ferma e quando ciò dovesse avvenire per una qualsiasi ragione, ogni emissione dovrà cessare.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1. lett. b), sono consentite le bandiere, gagliardetti e simili in occasione di particolari ricorrenze civili, religiose ed in occasioni quali il Palio delle Contrade e simili eventi.

Art. 17

(altri divieti)

1. Al fine di prevenire l'insudiciamento delle strade e degli spazi pubblici, è vietato su tutto il territorio comunale il lancio di manifesti ed altri oggetti da veicoli od aeromobili. Analogamente è vietata su tutto il territorio comunale l'effettuazione dell'attività di volantaggio mediante abbandono in luoghi all'aperto di volantini, riviste od altro in assenza della persona che la riceve, come ad esempio i volantini che vengono messi sulle auto o casi analoghi.
2. E' vietato attaccare qualsiasi adesivo pubblicitario (anche se reca solo un marchio), di qualsiasi dimensione, su qualsiasi manufatto, anche privato, che affaccia sulla strada o spazio che sia pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio.
3. E' vietata la pubblicità commerciale effettuata a mezzo volantaggio presso i consumatori, ovunque essi si trovino, qualora in loro assenza tale materiale venisse lasciato fuori dalla cassetta postale od anche al suo interno se, in quest'ultimo caso, il proprietario o avente diritto ha chiaramente manifestato di non voler ricevere tale forma di pubblicità con iscrizioni o frasi del tipo: "no pubblicità", "no volantini" ecc... apposte direttamente sulla cassetta della posta. E' esclusa da tale divieto la pubblicità commerciale indirizzata allo specifico soggetto destinatario anche se in busta aperta.

4. E' ammesso il volantaggio "ad personam" nelle mani del soggetto destinatario, fermo restando l'obbligo del pagamento della relativa imposta.
5. Per le violazioni del presente articolo, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/00, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio di una somma di 100 euro da comminare direttamente al trasgressore se individuato e come obbligato in solido colui, persona o ditta, che lo ha incaricato. Qualora non si riesca ad individuare alcuno dei soggetti suddetti, le sanzioni si applicano al beneficiario del messaggio pubblicitario, salvo che questi non dimostri la sua incolpevole estraneità. Si applica la Legge 689/81.

Capo IV – Norme finali

Art. 18

(Obblighi – Vigilanza – Sanzioni)

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del regolamento del c.d.s., è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione od a comunicare l'eventuale rinuncia alla stessa prima del 90° giorno antecedente la scadenza.
2. Della vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è incaricato personale della Polizia Locale e quello degli uffici tecnici comunali (Edilizia Privata, LL.PP. – Viabilità), fatte salve le competenze degli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 689/81 e quelli degli altri Enti interessati.
3. Fatte salve quelle penali, le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, previste dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 19

(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessano d'efficacia le norme contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 94 del 28/10/1994, che sono disciplinate dal presente Regolamento, fatte salve le altre ivi previste.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.